

Statuto dell'associazione "La ringhera di Postcastello APS"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione di Promozione Sociale "La ringhera di Postcastello APS" (di seguito APS), con sede nel Comune di Gallarate.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato ai soci entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.
3. L'APS ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità

1. L'APS è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. In particolare:
 - a) L'APS si prefigge di contribuire a sviluppare e diffondere una cultura che metta al centro il rispetto della persona e dell'ambiente promuovendo valori di pace, solidarietà, giustizia, sobrietà, coesione sociale, condivisione, rispetto della natura e tutela dell'ambiente.
 - b) L'APS si iscrive e si riconosce nel più ampio progetto dell'Associazione di Promozione Sociale Mondo di Comunità e Famiglia (MCF), al cui fondamento associativo si ispira, impegnandosi fattivamente alla promozione delle buone pratiche e all'implementazione di nuovi progetti ed attività, contribuendo a custodire e coltivare MCF come luogo di confronto, incontro ed azione, in cui ciascuno possa compiere il proprio cammino di vita insieme agli altri;
 - c) L'APS si prefigge di sostenere esperienze di condivisione e solidarietà con particolare attenzione verso le comunità residenti nell'espressione dei valori di condivisione, accoglienza, apertura, prossimità familiare, autopromozione e sostenibilità ambientale. L'APS si prefigge, inoltre, di supportare le comunità residenti nella cura e valorizzazione degli spazi ricevuti in affidamento, partecipando concretamente allo sviluppo ed alla realizzazione delle intuizioni, progettualità ed attività a sostegno dell'esperienza residenziale stessa. L'APS si impegna, infine, nel proprio territorio, ad attivare processi di coesione ed inclusione sociale con particolare attenzione verso persone in condizione di marginalità sociale.

3. L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c 2, D Lgs 117/17.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'Art. 2, l'APS svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, tra cui:
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

G

2

Zuf

Mr

mb

B

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativa, l'APS intende svolgere le seguenti attività in attuazione dei settori sopra riportati:

- a) sviluppo e gestione di progetti di coabitazione solidale e supporto abitativo per persone in situazioni di fragilità;
 - b) collaborazione con enti locali e associazioni per iniziative di accoglienza e inclusione sociale.
 - c) organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative per favorire l'integrazione e la socializzazione;
 - d) creazione di spazi di incontro per rafforzare il tessuto comunitario;
 - e) promozione di incontri, eventi, seminari, laboratori legati anche alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
 - f) supporto a esperienze di economia solidale e gruppi di acquisto collettivo;
 - g) accoglienza negli spazi gestiti dall'APS di gruppi organizzati.
2. L'APS può svolgere attività diverse che devono essere secondarie e strumentali secondo criteri e limiti stabiliti dalle norme; le attività diverse sono definite dal Consiglio Direttivo.
 3. L'APS può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
 4. Le attività del presente articolo sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; l'eventuale ricorso a lavoratori sarà realizzato nei limiti dell'articolo 36 del D.Lgs 117/17.
 5. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'APS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
 6. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 7. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
 8. Ai volontari possono essere rimborsate dall'APS soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Non si applica il comma 4 dell'articolo 17 del Codice.
 9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS.



3



Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'APS e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS e inviato ad ogni socio o inserito in un'area riservata del sito istituzionale almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Una volta approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di dividere, anche in forma indiretta, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'APS o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o

corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 5 - Associati

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il numero degli associati è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono associarsi all'APS anche altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale socie dell'APS.
2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnia, razza, cultura, politica o religione. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che lo rappresenti in seno all'APS stessa.
2. Contro l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.
3. Il ricorso all'assemblea degli associati da parte dell'aspirante socio è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'APS; b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito

5

scritto; c) svolga attività contrarie o concorrenti agli interessi dell'APS; d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'APS sia all'esterno per designazione o delega.
9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7 Diritti e Doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS e alle sue attività.
2. Gli associati hanno diritto: a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS; b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
3. Gli associati sono tenuti: a) all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; b) a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS; c) al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 - Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 1 marzo di ciascun anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori.

Art. 9 Organi dell'APS

Gli organi dell'APS sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;



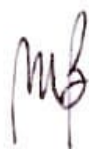
- Presidente.

Possono essere istituiti;

- Comitati tecnici.

Art. 10 Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati nelle associazioni con meno di 500 iscritti e fino a 5 associati in quelle con almeno 500 iscritti.



Art. 11 - Assemblea ordinaria degli associati

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione;
 - discute e approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - approva eventuali regolamenti e le loro variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi per gli associati che prestano attività di volontariato;
 - approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite necessarie al funzionamento dell'APS.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto:
 - a. in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- b. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, con il voto favorevole di tre quarti (¾) dei presenti in proprio o per delega.

Art. 13 - Consiglio direttivo

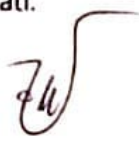
1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 consiglieri, scelti tra gli associati, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente e il vicepresidente.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i nuovi membri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea, entro 30 giorni, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto specificato all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017. I consiglieri possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS.
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - documenta, in sede di redazione del bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;



- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 3 mesi e ogni volta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente comma avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 - Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'APS, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca l'Assemblea degli associati.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 17 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]